



COMUNE DI MELANO

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE

Il Municipio di Melano, richiamati la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC, emana la seguente Ordinanza:

1. Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Melano.

2. Definizione

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv. 2, 2 cpv. 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.

3. Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

In particolare esso non è ammesso:

- a) nelle zone dove il Piano regolatore consente tra l'altro la costruzione di abitazioni;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi gioco (raggio di m 300);
 - scuole (raggio di m 300);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300);
 - fermata stazione FFS Melano-Maroggia (raggio di m 300);
- c) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari di esercizio (raggio di m 100).

4. Infrazioni

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.

5. Termini di ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

6. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
D. Maffei

Il Segretario:
A. Civatti

Melano, 29 agosto 2006

r.m. 373 – 28 agosto 2006